CAMERA DEI DEPUTATI N. 1587

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PANI, MANNUZZU, BERLINGUER GIOVANNI, MACIS, MACCIOTTA, COCCO MARIA, BOCCHI, CASALINO, TAMBURINI

Presentata il 2 aprile 1980

Norme per la rimozione degli effetti inquinanti derivanti dalle sostanze tossiche contenute nel relitto della motonave *Klearchos*, di bandiera greca, affondata nelle acque territoriali italiane

ONOREVOLI COLLEGHI! — La motonave *Klearchos*, iscritta al registro marittimo del Pireo, affondò al largo delle coste nord-orientali della Sardegna il 20 luglio 1979 dopo una settimana di vani tentativi effettuati per spegnere un violentissimo incendio scoppiato a bordo

Come è noto la motonave *Klearchos* trasportava 955 tonnellate di merci varie tra cui ingenti quantitativi di triossido di arsenico o anidride arseniosa, bromuro di metile, percloro etilene, acido fosforico, petrolio lampante e corrosivo idrato di idrazina, caricate sopra coperta e nella stiva n 1 Si tratta, come e evidente, di sostanze assai nocive e pericolose, che possiedono un potenziale inquinante rilevante e capace comunque di modificare negativamente, in modo sensibile, la catena alimentare

Dopo il naufragio, con ordinanza della pretura di Olbia in data 15 agosto 1979 fu disposta una perizia giudiziaria affidata all'ingegner Francesco Armenise di Genova In seguito a tale ordinanza sono state esperite piu ispezioni Esse hanno accertato che sul fondo marino, intorno al relitto, giacciono numerosi fusti, alcuni dei quali ancora integri, nonostante il violento incendio sviluppatosi sulla nave prima dell'affondamento, che la stiva n 2 è ancora ermeticamente chiusa e non ispezionabile, che uno dei fusti metallici recuperati in buone condizioni era ancora

pieno di anidride arseniosa; che campioni di fondo marino prelevati in corrispondenza della prua della nave, contenevano un discreto quantitativo di arsenico (39,9 milligrammi per chilogrammo di sedimento secco) e di ione ortofosfato (da 21,5 a 58,3 milligrammi per chilogrammo di sedimento secco) oltre a lievi valori di percloro etilene.

Dagli accertamenti peritali risulta dunque che attorno alla nave esiste già uno stato, sia pure iniziale, di inquinamento; d'altronde la natura stessa delle sostanze succitate conferma l'esistenza di un potenziale di pericolo rappresentato appunto dal carico della motonave *Klearchos,* che deve essere rapidamente rimosso. Per questi motivi essenziali appare quindi necessario provvedere quanto prima o a rimuovere l'intero carico della *Klearchos* o comunque a neutralizzare il potenziale inquinante al fine di evitare gravissime ripercussioni sulla catena alimentare e sull'ambiente sanitario. Ciò adempirà anche alla funzione di sedare un allarme sociale particolarmente intenso e capace di implicazioni estremamente negative sul piano economico, in una zona interessata da diffusi insediamenti turistici.

A questo scopo occorre stanziare la presumibile somma occorrente valutata in lire 3.000 milioni al fine di consentire al Ministero della marina mercantile, così come avvenne nella recente analoga circostanza relativa alla *Cavtat,* di procedere sollecitamente alla soluzione del problema sulla base delle risultanze peritali e di eventuali altri accertamenti che si renderanno opportuni.

Per queste ragioni viene presentata la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il Ministro della marina mercantile è autorizzato ad affidare ad imprese specializzate l'incarico di provvedere alla rimozione degli effetti derivanti dal carico delle sostanze inquinanti contenute nel relitto della motonave *Klearchos*, di nazionalità greca, affondata nel mare territoriale italiano, in prossimità dell'isola di Tavolara, nella zona prospiciente la costa nord orientale della Sardegna.

All'affidamento dell'incarico di cui al comma precedente si provvede, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di appalti per conto dello Stato, con apposite convenzioni stipulate dal Ministro della marina mercantile e approvate con suo decreto.

Ai fini della scelta delle soluzioni tecniche ottimali per rimuovere in modo completo e definitivo i pericoli di inquinamento derivanti dal carico della motonave *Klearchos* nonché per la vigilanza sulla esecuzione delle opere e dei lavori necessari, il Ministro della marina mercantile si avvale della consulenza di una commissione di sei membri, di cui tre scelti su una rosa proposta dal Consiglio regionale della Sardegna, nominata con suo decreto.

Per la stipula della convenzione e la emanazione dei decreti ministeriali di cui ai commi precedenti non è richiesto il parere del Consiglio di Stato.

ART. 2.

Per le spese derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1 nonché per il funzionamento della commissione ivi prevista è autorizzata l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile con uno stanziamento di lire 3.000 milioni per l'anno 1980. Alle spese in questione si applicano le disposizioni

contenute nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1932, numero 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni.

ART. 3.

Le cose recuperate nel corso dei lavori di cui all'articolo 1 sono acquisite allo Stato e il Ministero della marina mercantile provvede alla loro custodia ed alla eventuale vendita secondo le norme stabilite dagli articoli 456 e 458 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

Le somme ricavate sono versate alle entrate del bilancio dello Stato con imputazione al capo 23, capitolo n. 3650, riguardante « Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della marina mercantile ».

ART. 4.

All'onere di lire 3.000 milioni per l'anno 1980 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 alla voce « Ministero del tesoro » – censimento generale ISTAT.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.